



Prot. N. 36953/ 2012

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER PIANO ATTUATIVO UMI 0.044 IN VARIANTE NON SOSTANZIALE AL VIGENTE P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I., IN LOCALITA' COLOMBARONE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

Vista la domanda presentata dal Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 13671 del 28/02/2012, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente il Piano Attuativo UMI 0.044 in variante non sostanziale al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 34/92 e s.m.i., in località Colombarone;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificata e integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico- ambientali*;
3. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
5. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
6. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;
7. Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo;
8. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
9. Marche Multiservizi S.p.a..

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 – *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche.

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 13671/12 del 25/05/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *“per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Inoltre, il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Le linee guida regionali per la VAS in riferimento al suddetto comma 3 dell'art. 6 hanno precisato cosa si intenda con le definizioni *“piccole aree a livello locale”* e *“modifiche minori”* stabilendo che *“i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o*

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il Piano in esame viene dunque sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto rientra nei suddetti casi ovvero costituisce una modifica parziale e non sostanziale del vigente PRG, che interessa un'area di limitata estensione ricadente in un sito di rete Natura 2000, designato come Zona di Protezione Speciale (ZPS), per il quale si rende necessaria una valutazione di incidenza.

Contestualmente alla richiesta di verifica di assoggettabilità, il Comune ha chiesto a questa stessa A.P. anche il parere di valutazione di incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 357/97.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette.

1.3 Avvio del procedimento:

Con nota prot. 10264 del 20/02/2012, recante timbro di posta in arrivo in data 22/02/2012, acquisita agli atti con prot. 13671 del 28/02/2012, il Comune di Pesaro, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., in merito al Piano Attuativo UMI 0.044 in variante non sostanziale al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 34/92 e s.m.i., in località Colombarone.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
2. Scheda di sintesi;
3. Studio per la valutazione di incidenza;
4. Relazione Archeologica: indagini preventive;
5. Tavole 8, 9 e 10 relative alle reti idriche ed alle fognature.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 14831 del 02/03/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali;
3. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
5. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
6. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;
7. Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo;
8. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
9. Marche Multiservizi S.p.a..

In data 05/03/2012, con nota prot. 15001, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientale sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. **Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche**, con nota prot. 3890 del 02/05/2012, pervenuta in data 08/05/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 32007 del 10/05/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ...si comunica che questo Ufficio, stante le proprie competenze, non ritiene di doversi esprimere in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS e si ribadisce che, come già espresso alla ditta committente Dual srl con nota n. 3365 del 17/04/2012 e n. 5594 del 21/06/2012, le aree coinvolte nella nuova progettazione, e non precedentemente indagate, andranno sottoposte a saggi di verifica archeologica preventiva.

Si rammenta che ai sensi del D.Lgs 42/2004, in caso di eventuale rinvenimento di resti archeologici potranno essere richieste modifiche anche sostanziali al progetto.”

2. **Marche Multiservizi S.p.a.**, con nota prot. 4928 del 02/04/2012, pervenuta in data 05/04/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 24301 del 06/04/2012, ha espresso il seguente parere:

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

“Omissis ... si comunica che, per quanto di competenza, l’area risulta inserita in zona urbanizzata.
Le opere richieste per l’attivazione dell’area, trattandosi di sottoservizi interrati, non rappresentano particolare impatto ambientale.”

3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord, con nota prot. 656 del 16/04/2012, pervenuta con PEC in data 16/04/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 26375 del 17/04/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis .. questa AATO:

- *valutato il contenuto della richiesta;*
- *consultato il programma degli interventi approvato dall’Assemblea ATO che comprende tutti i Sindaci dei comuni rientranti nell’Ambito Territoriale Ottimale di Pesaro e Urbino e il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino;*
- *verificate le modifiche e/o integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di AATO;*
- *considerata la dotazione delle infrastrutture nel settore dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione);*

condivide le osservazioni e il parere espressi dal Gestore dei servizi idrici.”

4. Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo, con nota prot. 279 del 17/05/2012, pervenuta mediante fax in data 24/05/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 36284 del 25/05/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis... esaminato il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica nonché gli elaborati tecnici allegati, per quanto di competenza, questo Ente non ravvisa effetti significativi sull’ambiente dovuti all’applicazione del piano oggetto d’esame che ricade a confine con il territorio del Parco; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere esclusa dalla procedura di VAS.

Si invita l’autorità procedente a valutare la possibilità di mantenere un idonea fascia di verde alberato pubblico o privato in prossimità del confine del comparto con il territorio del Parco in analogia al limitrofo comparto di recente attuazione.”

5. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio, con nota prot. 35979 del 24/05/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si rappresenta quanto segue.

Premesso

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato *il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto dall'Arch. Giacomina Tiziana Gallo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e l'allegata scheda di sintesi a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Pesaro.*

Esaminata *l'ulteriore documentazione trasmessa, redatta dai progettisti del piano Ing. Franco Fulvi e Arch. Lorenzo Piscopiello, consistente in:*

- 1) *Tav.A1 - Relazione tecnica-illustrativa*
- 2) *Tav.8 – Opere di urbanizzazione-Fognatura acque bianche-Planimetria-Particolari costruttivi*
- 3) *Tav.9 – Opere di urbanizzazione-Fognatura acque nere -Planimetria-Particolari costruttivi*
- 4) *Tav.10 – Opere di urbanizzazione-Rete di distribuzione idrica-rete di distribuzione gas metano*

Preso atto *che la modifica proposta si configura come variante non sostanziale, ai sensi dell'art.15 della L.R. 34/92 e consiste sostanzialmente nella revisione della viabilità e della distribuzione interna degli standard previsti dal vigente PRG, al fine di migliorare l'assetto planimetrico del piano, senza incrementi di edificabilità.*

Considerato *che nel P.A.I. dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca la zona non risulta interessata da dissesti o ambiti esondabili.*

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito della successiva procedura finalizzata all'espressione del parere di compatibilità geomorfologica di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, già richiesto sulla pratica in argomento con nota acquisita agli atti il 03.05.2012 con prot.n. 29940, potranno essere imposte particolari prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta, sulla base dei risultati dei richiesti studi specialistici, analisi e verifiche.

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

Ai fini di quanto sopra, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, si evidenzia in particolare la necessità di aggiornare ed adeguare le soluzioni progettuali (calcoli ed elaborati grafici rete idraulica) alle disposizioni della recente L.R. 22/2011 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico.....",

L'art. 10 della recente norma regionale L.R. n.22/2001 prevede infatti che il piano in argomento contenga fra l'altro una "Verifica di compatibilità idraulica", redatta da un tecnico abilitato con competenze adeguate, volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la possibilità di riduzione anche futura di tale livello, prevedendo altresì misure di compensazione rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della medesima trasformazione.

Tale verifica, da sviluppare a corredo della presente pratica, è tesa a valutare l'ammissibilità della previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità prevedere interventi per la mitigazione del rischio, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso del suolo può determinare.

La norma contempla altresì la previsione delle misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Quanto sopra secondo i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione con Regolamento di attuazione di competenza della Giunta Regionale, ovvero in via transitoria secondo il comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011.

Le opere per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ovvero misure di mitigazione e di compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso specifico la verifica di compatibilità idraulica dovrà anche tener conto dei seguenti aspetti:

- *Andranno quantificati e considerati nel calcolo i contributi in termini di portata del versante a monte della zona d'interesse, ai fini del dimensionamento della rete idraulica naturale ed artificiale.*
- *La rete idraulica sia naturale che artificiale andrà dimensionata con adeguati tempi di ritorno, con riferimento alla normativa UNI EN 752-4.*
- *Le misure d'invarianza andranno progettate e dimensionate in base alla capacità di smaltimento della rete esistente, in cui è previsto il recapito delle acque provenienti dall'area oggetto di trasformazione, con i richiesti franchi di sicurezza. In ogni caso spetta al gestore della rete pubblica, nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione all'allaccio della fognatura in*

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

progetto, la valutazione della compatibilità per quanto attiene all'adeguatezza della rete esistente, in termini di officiosità idraulica ai deflussi di acque bianche in essere, previsti in progetto e futuri. Ciò anche tenuto conto della specifica conoscenza delle superfici o reti scolanti afferenti le condotte esistenti, la loro funzionalità, efficienza, stato di manutenzione e conseguentemente delle eventuali problematiche o criticità presenti nell'ambito territoriale in esame.”

- 6. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico-ambientali**, con nota prot. 36366 del 25/05/2012, ha espresso la valutazione di incidenza, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., che è risultata positiva con le seguenti prescrizioni:

“**Omissis...**

- *nell'area destinata alla realizzazione dei parcheggi dovrà essere garantita la permeabilità delle acque meteoriche e l'inerbimento anche ricorrendo a sistemi di idrosemina su riperti sabbiosi; andranno inoltre introdotte delle alberature ombreggianti, anche con funzione di mediazione dell'edificato;*
- *il danneggiamento di piante ed arbusti, esterni all'area di intervento, andrà in ogni modo evitato, con particolare riferimento alle specie protette;*
- *compatibilmente con le condizioni meteo-climatiche si dovrà evitare di eseguire i lavori di cantiere nel periodo riproduttivo, in modo da limitare l'interferenza con le specie interessate.”*

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

Gli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto che non hanno espresso il loro parere sono i seguenti:

- **A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;**
- **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.**

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

L'area in esame, a carattere prevalentemente residenziale, è classificata dal vigente PRG del Comune di Pesaro come zona “PA 0.044”, soggetta a Piano Attuativo. Si estende per circa 10.750

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

mq in prossimità del bivio di Gradara, in località Colombarone, e risulta inserita fra due zone residenziali già edificate. A valle è delimitata dalla S.S. n. 16 che collega Pesaro a Gabicce, mentre a monte confina con il perimetro del Parco Regionale del Colle San Bartolo.

La modifica si configura come variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 15 della L.R.34/92, e consiste nella revisione della viabilità e della distribuzione interna degli standard previsti dal vigente PRG, al fine di migliorare l'assetto planimetrico del piano.

La variante non comporta incrementi di edificabilità.

La potenzialità edificatoria del comparto sarà suddivisa in edilizia economica e popolare (PEEP) e in edilizia privata.

I fabbricati saranno composti da n. 2 e 3 piani fuori terra e un piano interrato ciascuno.

La superficie netta realizzabile è di circa 1173 mq, per l'edilizia convenzionata, e 973 mq per l'edilizia privata.

Dagli estratti di P.R.G. allegati al rapporto preliminare si evidenzia che il lotto in esame interferisce nella parte settentrionale con il vincolo archeologico ed in minima parte, a nord-ovest, con il vincolo dei versanti. L'area è sottoposta anche a vincolo paesaggistico ai sensi della ex L. 1497/39 e risulta tutelata dal D.M. 31/07/85 come bellezza naturale "Colle San Bartolo". L'area ricade interamente all'interno di un'area sottoposta a Zona di Protezione Speciale (ZPS02) "Colle San Bartolo e litorale pesarese" – IT5310024.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Valutato il contenuto del rapporto preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; considerata l'entità della variante in esame che comporta una lieve modifica all'assetto planimetrico del piano; visti i pareri espressi dagli SCA, compreso l'esito della valutazione di incidenza, riportati al precedente paragrafo 2); è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in esame tali da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.

L'unico aspetto per il quale si ritiene di esprimere alcune considerazioni, in aggiunta a quanto espresso dagli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto, riguarda la distribuzione degli edifici all'interno del lotto B. In particolare il fabbricato denominato "B3" è stato posizionato nella zona più vulnerabile del comparto, ovvero nella parte nord-occidentale dove insiste un vincolo di versante e dove è presente una estesa fascia vegetazionale che assolve alla funzione di corridoio ecologico in continuità con il Parco del San Bartolo.

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

Si ritiene quindi opportuno proporre all'Amministrazione Comunale di valutare la possibilità di rivedere l'assetto planimetrico degli edifici, in particolare del blocco "B3", al fine di evitare interferenze negative con il versante e con la suddetta fascia vegetazionale presente all'interno del comparto.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto questo ufficio propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., a condizione che sia ottemperata la prescrizione riportata al precedente paragrafo 4).

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica inoltre che nell'ambito della trasmissione a questa Amm.ne Provinciale per le osservazioni sulla variante non sostanziale e sul piano attuativo, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, si riserva di valutare le eventuali variazioni apportate in riferimento all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante non sostanziale al vigente P.R.G. del Comune di PESARO indicata in oggetto, inerente il Piano Attuativo UMI 0.044, in località Colombarone, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, **a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:**

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

- **Il Comune dovrà conformarsi ai pareri espressi dagli SCA ed alle osservazioni formulate dallo scrivente Servizio, contenuti rispettivamente ai paragrafi 2) e 4) del parere istruttorio rif. prot. 13671/12 del 25/05/2012 sopra riportato.**

II) Di stabilire le indicazioni seguenti:

- Nell'ambito della trasmissione a questa Amm.ne Provinciale per le osservazioni sulla variante non sostanziale e sul piano attuativo, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, si riserva di valutare le eventuali variazioni apportate in riferimento all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di PESARO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.

IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico- ambientali*;
3. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
5. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
6. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;
7. Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo;
8. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
9. Marche Multiservizi S.p.a..

V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.

VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

Determinazione n. 1284 del 28/05/2012

- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/mp/ed
1421VAS\12VAS\12PD10204.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
